



CITTÀ DI CELANO

(Provincia di L'Aquila)


- Servizio Manutenzione -

Tel: 0863 7954226 - 0863 7954206

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE CAPITOLATO D'ONERI

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

- L'appalto ha per oggetto i servizi occorrenti per l'esecuzione degli interventi di sgombero neve e sghiacciamento delle strade per anni 3 con decorrenza 01/12/2018 per il periodo Dicembre / Marzo di ogni anno nelle seguenti strade:
- **Lotto n°1**
Via Aquila (ingresso città) - Via Filippo Carusi - Circuito della Piazza - Via P. Santilli – Via O. Ranelletti – Via Stazione – Via Sardellino (ingresso Città).
- **Lotto n°2**
Via della Stazione – Viale Stazione – Via Cicivette fino a Strada 14 - Via della Torre (ingresso città) – Via G. di Sardegna – Via Pergoleto – Via Collutri - Via S. Maria – Via del Mulino Vecchio – Via La Forma.
- **Lotto n°3**
Via Roma – Via Aia – Via Fontegrande – Via Vestina - B.go Bussi (ingresso Città).





CITTÀ DI CELANO

(Provincia di L'Aquila)

- Servizio Manutenzione -

Tel: 0863 7954226 - 0863 7954206

Art. 2 – Ammontare dell'appalto, designazione delle prestazioni

1. L'importo totale presunto della spesa è stabilito in € 38.000,00 oltre ad I.V.A. 22%.
2. I servizi di sgombero neve delle aree di circolazione carrabili e di sghiacciamento stradale sono determinati a corpo, per cui il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata alcuna verifica sulla misura delle prestazioni, o sul valore attribuito alla qualità di dette prestazioni.
3. Gli interventi di sgombero neve e di sghiacciamento stradale sono eseguiti a cura dell'Appaltatore, che deve, a tal riguardo, mettere a disposizione mezzi ed attrezzature, delle quali deve dimostrare la piena disponibilità, nonché operatori specializzati, in numero sufficiente per coprire le esigenze della rete stradale assegnata.
4. L'Appaltatore è obbligato ad impiegare attrezzature rispondenti alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale, e a rispettare le norme sulla sicurezza dei lavoratori impiegati, ai sensi della vigente normativa.

Art. 3 – Conoscenza delle condizioni di appalto

5. L'Appaltatore assume il servizio in oggetto dopo aver esaminato il capitolato, dopo essersi recato sul luogo dove devono eseguirsi le prestazioni oggetto del presente servizio e nelle aree adiacenti e aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo delle prestazioni. In particolare, l'Appaltatore:
 - *Ha preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio.*
 - *È a conoscenza delle finalità che il Comune intende perseguire con l'affidamento del servizio e concorda espressamente che esso riveste il carattere di pubblica utilità, e ciò soprattutto riguardo alle facoltà di applicazione delle penali e di risoluzione dell'affidamento che il Comune si riserva in caso di ritardo per negligenza dell'Appaltatore.*
6. L'Appaltatore non può quindi eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente capitolato.

Art. 4 – Condizioni per lo svolgimento del servizio

1. L'Appaltatore è tenuto a presentare, entro ventiquattro ore dalla richiesta del Comune, copia dei libretti di circolazione e dei certificati assicurativi degli automezzi impiegati nel servizio,



CITTÀ DI CELANO

(Provincia di L'Aquila)

- Servizio Manutenzione -

Tel: 0863 7954226 - 0863 7954206

nominativo degli operatori, nonché delle attestazioni comprovanti il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi per lo svolgimento del servizio in oggetto.

2. In caso di mancato o ritardata presentazione, l'affidamento si intende revocato ad ogni effetto di legge, senza che l'appaltatore possa avanzare alcuna pretesa nei confronti del Comune, il quale provvederà ad incamerare senz'altro la cauzione prestata dall'Appaltatore in sede di aggiudicazione.

Art. 5 – Obblighi generali dell'appaltatore

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza delle leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale, le assicurazioni, prevenzione degli infortuni sul lavoro ed igiene sul lavoro ed in genere di tutte le leggi e norme in vigore sui lavori e servizi pubblici, nonché delle disposizioni delle leggi sulle assicurazioni obbligatorie.
2. L'Appaltatore ha l'obbligo di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori in oggetto e, se costituito in forma di cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavori applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nelle località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ad ogni altro contratto collettivo applicabile nelle località che per categoria venga successivamente stipulato. L'appaltatore è obbligato altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino a loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.
3. È obbligo dell'Appaltatore adottare tutte quelle cautele ed i provvedimenti necessari per garantire la vita e l'incolumità degli operai e delle persone addette comunque ai lavori, ai terzi e così pure per evitare danni ai beni pubblici e privati, alla circolazione stradale. Ogni più ampia responsabilità ricadrà pertanto sull'impresa nel caso di infortuni, restandone sollevata l'Amministrazione. L'Appaltatore è inoltre responsabile di eventuali danni procurati a terzi nell'espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato.

Art. 6 – Oneri specifici a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, i seguenti oneri:
 - *Spese del personale specializzato per l'utilizzo degli automezzi per lo sgombero neve, per la viabilità del Comune di Celano di cui all'Art. 1;*
 - *Spese del personale per lo spargimento di sale, fornito dall'Ente, per lo sghiacciamento delle strade;*



CITTÀ DI CELANO

(Provincia di L'Aquila)

- Servizio Manutenzione -

T e l : 0 8 6 3 7 9 5 4 2 2 6 - 0 8 6 3 7 9 5 4 2 0 6

- *Spese per i combustibili;*
 - *Spese per danni diretti ed indiretti ovvero conseguenti allo svolgimento del servizio;*
 - *Provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori;*
 - *Riparazioni o rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'effettuazione del servizio venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.*
2. L'Appaltatore dovrà prendere esclusivamente disposizioni dal responsabile del Comune appositamente individuato, e non dovrà recarsi in luoghi o svolgere servizi o attività proposti o richiesti da altri soggetti.

Art. 7 – Modalità e termini del servizio di sgombero neve

1. Le prestazioni inerenti lo sgombero della neve delle aree di circolazione carrabili dovranno iniziare quando la coltre di neve supera i **5 cm**, ovvero su richiesta motivata del responsabile del Comune, e dovranno terminare a completamento dei singoli percorsi assegnati.
2. L'Appaltatore deve assicurare la copertura, se necessario contemporanea, dei percorsi, come indicati nelle allegate planimetrie e nell'Art. 1.
3. I percorsi sopra detti dovranno essere coperti tenuto conto delle effettive condizioni climatiche, dell'andamento delle precipitazioni nevose e delle differenti caratteristiche plano-altimetriche delle località servite. Ogni percorso effettivamente coperto deve essere comunicato al Comune entro le dodici ore successive, al fine di consentire al Servizio Tecnico Comunale accertamenti, anche a campione, della effettiva necessità e congruità dei servizi prestati. L'eventuale accertamento negativo potrà comportare il mancato riconoscimento dei corrispettivi spettanti ai sensi del precedente Art. 2.
4. Salvo diversa indicazione del Responsabile del Comune, detto servizio:
 - *Deve essere svolto in modo tale da assicurare, per ciascun percorso, la percorribilità della viabilità principale e l'agibilità dei siti strategici, come indicati nelle allegate planimetrie, entro le ore 8.00 del mattino; per quanto necessario detta percorribilità deve essere assicurata almeno sino alle ore 24.00;*
 - *Deve essere articolato, di norma e secondo il bisogno, su di un turno antimeridiano e su di un turno pomeridiano; in caso di necessità, il Responsabile del comune può utilizzare la modifica e/o l'integrazione dei predetti turni;*
 - *Deve assicurare, tenuto conto delle condizioni e delle caratteristiche delle strade, nonché della presenza dei veicoli in sosta, la transitabilità dell'intera carreggiata, con l'adozione delle cautele necessarie per evitare l'eccessivo accumulo di neve nella*



CITTÀ DI CELANO

(Provincia di L'Aquila)

- Servizio Manutenzione -

T e l : 0 8 6 3 7 9 5 4 2 2 6 - 0 8 6 3 7 9 5 4 2 0 6

diretta prossimità degli accessi alle abitazioni e ai locali adibiti ad attività commerciali e produttive privi di marciapiedi, fermo restando l'obbligo dei proprietari e i conduttori frontisti di provvedere in proprio allo sgombero della neve dai marciapiedi e degli accessi diretti alla pubblica via.

5. L'Appaltatore deve predisporre un servizio di pronto intervento, eccedente rispetto al servizio ordinario di cui ai commi precedenti, volto a fronteggiare situazioni eccezionali che possano comportare pericolo attuale di un danno grave alle persone.
6. L'Appaltatore deve altresì predisporre un servizio di pronto intervento, eccedente rispetto al servizio ordinario di cui ai commi precedenti, volto a fronteggiare eventuali rotture del mezzo censito per il lavoro di cui sopra.

Art. 8 – Modalità e termini del servizio di sghiacciamento stradale

1. Gli interventi di sghiacciamento stradale dovranno avvenire in relazione alle condizioni meteorologiche, in modo da assicurare la continua e regolare percorribilità delle strade. In particolare, gli interventi sono dovuti in seguito a precipitazioni atmosferiche, tenuto conto del tasso di umidità presente.
2. Gli interventi, in ogni caso a richiesta del Responsabile del Comune, sono effettuati nelle ore serali e nelle prime ore del mattino, secondo i medesimi percorsi previsti per lo sgombero neve dalle aree di circolazione carrabili, con gli opportuni adattamenti.
3. Qualora le condizioni climatiche lo richiedano, l'Appaltatore è tenuto ad assicurare, per tutti o alcuni soltanto dei percorsi di cui al precedente comma 1 e senza che sia necessario il preavviso del Responsabile del Comune, un secondo intervento da svolgersi nelle prime ore del mattino, al fine di assicurare la piena transitabilità delle strade per le ore 8.00. Si applicano, al riguardo, le disposizioni del comma 3 dell'art. 7.
4. L'Amministrazione mette a disposizione della ditta 300 quintali di sale.
5. Eventuali eccedenze dovranno essere adeguatamente giustificate e saranno liquidate alla Ditta a consuntivo dei lavori.
6. Il prezzo unitario del sale in eccedenza necessario per lo sghiacciamento stradale come al comma precedente, fissato in € 6,50 oltre I.V.A. al quintale, resta invariato per l'intera durata dell'appalto.



CITTÀ DI CELANO

(Provincia di L'Aquila)

- Servizio Manutenzione -

Tel: 0863 7954226 - 0863 7954206

Art. 10 – Eccessiva onerosità

1. L'Appaltatore non può avanzare, né chiedere integrazioni nei pagamenti, in conseguenza dell'eventuale andamento climatico sfavorevole della stagione invernale, dovendosi tale circostanza ritenersi compresa nel contratto.
2. Per il caso di eccezionali nevicate, che rendano la prestazione dell'Appaltatore eccessivamente onerosa, il Responsabile del Comune, compatibilmente con le disponibilità finanziarie del Comune, può modificare equamente le condizioni del contratto, autorizzando lo svolgimento di servizi aggiuntivi a quelli disciplinati dal presente articolo dietro corresponsione di un ulteriore corrispettivo.

Art. 11 – Penali

1. Per il mancato, ritardato o non corretto svolgimento del servizio, l'Appaltatore è soggetto ad una penale di € 250,00 per ogni giorno di mancata, ritardata o non corretta effettuazione del servizio.

Art. 12 – Riconoscimento dei dipendenti dell'Appaltatore

1. I dipendenti dell'Appaltatore dovranno dotarsi di un cartellino personale di riconoscimento con su riportati i dati della società di appartenenza, i dati anagrafici, la fotografia, la posizione assicurativa e previdenziale.

Art. 13 – Inosservanza degli obblighi da parte dell'Appaltatore. Risoluzione del contratto.

1. Qualora l'Appaltatore, nell'espletamento del servizio, non applichi scrupolosamente quanto previsto dal presente capitolato, ovvero quanto impartito dal Responsabile del Comune, sarà soggetto al pagamento delle penali di cui all'articolo 11 del presente capitolato, fermo restando l'obbligo di ripetere e/o regolarizzare, ove possibile, a propria cura e spese, le operazioni non corrette.
2. Il Comune si riserva, in ogni caso, di richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa degli inadempimenti di cui al comma precedente.
3. In caso di reiterazione, per almeno tre volte nel corso della durata del contratto, di inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali, l'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto, senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa nei confronti del Comune, che provvederà ad incamerare senz'altro la cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore al momento della stipula del contratto.



CITTÀ DI CELANO

(Provincia di L'Aquila)

- Servizio Manutenzione -

Tel: 0863 7954226 - 0863 7954206

4. Il Comune procede alla risoluzione di diritto del contratto in caso di fallimento dell'Appaltatore.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Nazzareno Caferra